



FAQ nuovo coronavirus

Data: 2.7.2020

Quarantena per i viaggiatori in entrata in Svizzera

Dal 6 luglio 2020 tutte le persone che entrano in Svizzera provenienti da uno Stato o da una regione con rischio elevato di contagio devono mettersi in quarantena per dieci giorni.

1. Quali viaggiatori devono mettersi in quarantena?

Tutte le persone che entrano in Svizzera provenienti da uno Stato o da una regione con rischio elevato di contagio devono mettersi in quarantena al loro arrivo. L'elenco degli Stati o delle regioni con rischio elevato di contagio è allegato all'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori. L'elenco è aggiornato costantemente.

2. Come è gestita l'entrata in Svizzera?

L'entrata in Svizzera da uno Stato o da una regione con rischio elevato di contagio non si differenzia sostanzialmente da un'entrata da un altro Stato. In aereo o in autobus si viene informati che si è tenuti a mettersi in quarantena. Inoltre vengono rilevati i dati di contatto per garantire, da un lato, il tracciamento nel caso in cui a bordo si trovino passeggeri infetti e non sia possibile escludere un contagio da coronavirus. D'altro lato le informazioni di contatto possono essere utilizzate per verificare il rispetto della quarantena. Ulteriori provvedimenti e procedure vengono costantemente verificati con i partner.

3. In base a quali criteri è allestito l'elenco degli Stati o delle regioni con rischio elevato di contagio?

È dato un rischio elevato di contagio da nuovo coronavirus se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a. nello Stato o nella regione in questione il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;
- b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi di un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;
- c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone infette che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

4. Per le persone che entrano in Svizzera la quarantena è obbligatoria? Chi controlla il rispetto di queste misure?

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, 058 462 95 05, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

La quarantena è obbligatoria per i viaggiatori provenienti da Stati o regioni con rischio elevato di contagio che entrano in Svizzera. Non si tratta solo di una raccomandazione.

All'inizio della quarantena, ogni persona tenuta a mettersi in quarantena deve notificare la sua entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni. Le autorità cantonali sono responsabili del rispetto delle misure di quarantena. Si sta attualmente valutando un sostegno da parte della Confederazione.

5. Perché bisogna contattare le autorità cantonali all'inizio della quarantena?

Le autorità cantonali sono responsabili del rispetto dei provvedimenti di quarantena e sono competenti per fornire alle persone in quarantena il sostegno e le informazioni di cui hanno bisogno.

6. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto della messa in quarantena?

Chi si rifiuta di mettersi in quarantena commette una contravvenzione secondo l'articolo 83 della legge sulle epidemie punibile con una multa fino a 10 000 franchi (cpv. 1 lett. h), chi agisce per negligenza con una multa fino a 5000 franchi. Per il perseguimento penale sono competenti i Cantoni.

7. Devono mettersi in quarantena anche i bambini?

Sì. Anche i bambini che arrivano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio devono mettersi in quarantena. Idealmente dovrebbe occuparsi del bambino un solo genitore. I genitori che si occupano dei figli in quarantena sono anch'essi in quarantena.

8. Ci sono persone esentate dall'obbligo di mettersi in quarantena?

Alcune persone possono essere esentate dalla quarantena. Le eccezioni sono descritte nell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori (art. 4). Si tratta per esempio di persone che svolgono un'attività indispensabile nel settore sanitario o della sicurezza.

9. Le persone in quarantena hanno diritto a un'indennità per la loro assenza dal lavoro?

Le persone in quarantena ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020 non hanno diritto a un'indennità di perdita di guadagno.

In alcuni casi, tuttavia, è possibile che il datore di lavoro che invia il proprio dipendente in una regione a rischio debba versargli il salario, il cui versamento può fondarsi sugli articoli 324 o 324a CO. Tendenzialmente, dal punto di vista giuridico la quarantena è considerata alla stregua di un impedimento al lavoro e per un eventuale indennizzo l'impedimento non deve essere imputabile a colpa del dipendente. La decisione è presa caso per caso.

Un lavoratore che si reca in un territorio a rischio potrà essere accusato di colpa se viene messo in quarantena. Motivi imperativi personali potrebbero eventualmente giustificare il viaggio (visita a un familiare morente). Se il lavoro può essere svolto da casa e il datore di lavoro mette a disposizione tutta l'infrastruttura necessaria per il telelavoro, non possono essere adottati impedimenti al lavoro come giustificazione.

I lavoratori che si sono recati in territori che al momento della partenza non erano considerati a rischio non possono essere ritenuti responsabili a priori. Dato che si tratta di una pandemia che colpisce il mondo intero, compresa la Svizzera, le altre regioni del mondo non sono da considerare a priori maggiormente a rischio rispetto a diversi luoghi della Svizzera. Questi casi devono essere esaminati, nel caso concreto, dai tribunali. Pertanto, un lavoratore che si dovesse recare in un territorio notoriamente a rischio con cognizione di causa potrebbe essere ritenuto responsabile.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, 058 462 95 05, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

10. Durante la quarantena è consentito uscire di tanto in tanto per fare una passeggiata, prendere un po' d'aria o fare delle commissioni?

No. Scopo della quarantena è veramente di interrompere le catene di trasmissione. Qualsiasi contatto fisico con gli altri deve essere evitato. Tuttavia ciò non significa che sia vietato avere contatti sociali. Quelli per telefono o via Skype sono autorizzati.

11. Cosa devo fare se compaiono sintomi durante la quarantena?

In caso di sintomi della malattia è importante informare immediatamente le autorità cantonali competenti. Queste ultime decideranno come procedere, per esempio in merito all'effettuazione di un test.

12. Cosa faccio se devo mettermi in quarantena e non so dove andare?

Si deve presumere che tutte le persone che entrano in Svizzera per soggiornarvi dispongano di un alloggio. Un alloggio idoneo per una quarantena potrebbe essere, in linea di principio, anche un albergo o un appartamento di vacanze.

13. Qual è la differenza tra quarantena e isolamento?

Isolamento significa che tutte le persone ammalate di nuovo coronavirus devono evitare qualsiasi contatto con gli altri.

La quarantena riguarda le persone che sono state a stretto contatto con una persona ammalata con il nuovo coronavirus e che di conseguenza si presume che siano malate o infette. Dopo aver informato l'autorità cantonale competente, non devono più avere contatti con altri. Così evitano di contaminare altre persone a loro insaputa e le catene di trasmissione sono interrotte.

14. Qual è la differenza tra l'elenco dei Paesi pubblicato dalla Segreteria di Stato della migrazione e quello pubblicato nell'ordinanza?

La Segreteria di Stato della migrazione SEM pubblica un elenco con i Paesi da cui è generalmente vietato entrare in Svizzera, con alcune eccezioni.

L'UFSP tiene un "elenco dei Paesi soggetti a quarantena": i viaggiatori in entrata provenienti dai Paesi che vi figurano sono obbligati a mettersi in quarantena in base all'evoluzione epidemiologica in questi Paesi.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, 058 462 95 05, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.